

REGOLAMENTO (CE) N. 1877/96 DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti⁽¹⁾, fissa all'allegato IV i contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti originari del Marocco in virtù dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e questo paese;

considerando che, a seguito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il regime dei prezzi di riferimento, che prevede il pagamento di un'imposta compensativa per l'importazione di taluni prodotti ortofrutticoli, è stato sostituito da un regime di dazi doganali specifici in funzione del prezzo di entrata;

considerando che i negoziati con il Marocco hanno portato alla conclusione di un accordo di associazione comprendente, in particolare, disposizioni che prevedono l'adeguamento delle preferenze esistenti; che l'accordo riprende, tra l'altro, disposizioni sui quantitativi di pomodori, zucchine, carciofi, cetrioli, clementine e arance che

possono beneficiare di una riduzione del prezzo di entrata nonché sull'adeguamento dei contingenti tariffari per i fiori; che in sede di Consiglio si è convenuto di applicare al più presto queste concessioni senza attendere la conclusione dell'accordo da parte della Comunità e la ratifica da parte degli Stati membri;

considerando che il regolamento (CE) n. 3057/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94⁽²⁾, applica queste concessioni a decorrere dal 1° novembre 1995; che, al momento della sua adozione, non si era potuto tenere conto di 5 000 tonnellate di pomodori, corrispondenti al contingente di ottobre, per il lasso di tempo intercorso tra la data di approvazione della misura e il periodo dell'importazione; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1981/94 per completare l'impegno politico del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1981/94 è così modificato:

1) Il numero d'ordine 09.1189 è inserito tra i numeri d'ordine 09.1115 e 09.1117, come segue:

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in tonnellate)	Dazio contingente (in %)
09.1189	0702.00.40		Pomodori, freschi o refrigerati: — dal 1° ottobre al 31 ottobre	5 000 (¹)(²)	—

(¹) GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1099/96 della Commissione (GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 8).

(²) GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 3.